SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 giugno 1994, n. 527.

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la nota con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'amministrazione dell'ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ove già non disciplinati da puntuali disposizioni normative relativamente ai termini e alle modalità di partecipazione al procedimento e di informazione.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dell'ambiente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dell'ambiente, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme, nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentata oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'ambiente, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'ambiente provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'ambiente individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro dell'ambiente non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi in materie di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente conclude accordi procedimentali con gli organi consultivi competenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, volti ad accelerare le procedure di adozione dei pareri necessari all'emissione di provvedimenti di competenza del Ministero, al fine della adozione dei pareri stessi entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta.

2. Nello stesso termine e con le stesse modalità sono definiti i tempi e le modalità per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi ed enti competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, necessarie, ai sensi di legge o regolamento, ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.

3. Sulla base delle intese previste dai commi precedenti, il Ministro dell'ambiente adeguerà i termini indicati nelle tabelle allegate.

Art. 9.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 10.

Unità organizzative

1. Per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi la divisione competente.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 12.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'ambiente. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Art. 15.

Attività endoprocedimentali

1. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente deve compiere gli atti in procedimenti per i quali un'altra amministrazione è competente all'adozione dell'atto finale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 198

ALLEGATO

SERVIZIO ACQUE - RIFIUTI SUOLO

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti continuative e assimilabili: fissazione specifici importi, modalità di prestazione e liberazione garanzia. (Art. 9-*bis* legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 4 D.M. 26 aprile 1989)	Divisione I	180	
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia ambientale. (Art. 8 legge 8 luglio 1986, n. 349 - Art. 3 legge 3 marzo 1987, n. 59)	Divisione I	90	
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni che non provvedano o che provvedano negativamente all'autorizzazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati per la raccolta, il trasporto lo stoccaggio degli oli usati. (Art. 5, comma 4, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 95)	Divisione I	180	
Autorizzazione di sperimentazioni in deroga ai divieti ed alle limitazioni del D. Leg. 27 gennaio 1992, n. 99. (Art. 5, comma 1, n. 3, D. Leg. 27 gennaio 1992, n. 99)	Divisione I	180	
Autorizzazioni all'atterraggio e al decollo di aeromobili per trasporto rifiuti. (Art. 9-*bis* legge 9 novembre 1988, n. 475 - Comma 7 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457)	Divisione I	180	1-*bis*
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti per l'adozione dei piani di smaltimento e per l'individuazione dei siti per gli impianti. (Art. 6 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - Art. 3 legge 29 ottobre 1987, n. 441)	Divisione I	360	
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti per l'adozione dei piani di bonifica delle aree inquinate. (Art. 5 legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Art. 9-*ter* legge 9 novembre 1988, n. 475)	Divisione I	360	
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti per l'affidamento in concessione di costruzione ed esercizio impianti di smaltimento. (Art. 7 legge 9 novembre 1988, n. 475)	Divisione I	360	
Valutazione garanzie in caso di esportazione rifiuti. (Legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 6 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457 - Art. 1 D.M. 26 aprile 1989 ed all.)	Divisione I	120	
Pubblicazione tabelle sugli importi minimi delle garanzie da prestare per l'esportazione di rifiuti. (Legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 6 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457)	Divisione I	180	Termine previsto dalla legge
Liberazione garanzie esportazione rifiuti. (Legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 6, comma 4, D.M. 22 ottobre 1988, n. 457 - Art. 2 D.M. 26 aprile 1989)	Divisione I	30	Il termine decorre dall'acquisizione della documentazione probatoria
Liberazione parziale garanzia esportazione rifiuti a fronte di comunicazione cumulativa. (Art. 9-*bis* legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 10, comma 3, D.M. 22 ottobre 1988, n. 457)	Divisione I	30	Il termine decorre dall'acquisizione della documentazione probatoria

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Iscrizione all'Albo nazionale smaltitori. (Art. 10 legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Art. 13 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Comitato nazionale dell'albo	180	
Nomina membri Comitato nazionale Sez. reg. e prov. (Art. 6 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Vice direzione amministrativa	60	
Rideterminazione diritti di iscrizione dal 1993. (Art. 22 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Vice direzione amministrativa	90	
Approvazione dei bollettini per la riscossione dei diritti iscrizione annuale. (Art. 22 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Vice direzione amministrativa	120	
Quote diritto iscrizione per spese di funzionamento Comitato naz. e delle sezioni. (Art. 22 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Vice direzione amministrativa	180	
Determinazione del Presidente del Comitato naz.le e degli esperti. (Legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Art. 6 D.M. 21 giugno 1991, n. 324)	Vice direzione amministrativa	100	
Provvedimenti per disporre opere necessarie all'eliminazione del danno ambientale. (Art. 19, comma 1, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 132)	Divisione II	150	
Potere sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti agli obblighi derivanti dal D. leg. n. 133/1992. (Art. 2, comma 6, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 133)	Divisione II	180	
Provvedimento motivato prescrivente opere per eliminare il danno o prevenirlo. (Art. 14, comma 1, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 133)	Divisione II	200	
Acque: autorizzazioni agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili. (Art. 11 legge 10 giugno 1976, n. 319)	—	—	
Ordinanze cautelari per le misure di salvaguardia dell'ambiente. (Art. 8 legge 8 luglio 1986, n. 349 - Art. 8 legge 3 marzo 1987, n. 59)	Divisione II	90	
Potere sostitutivo delle regioni inadempienti degli obblighi derivanti dal D.P.R n 130/1992. (Art. 9, comma 3, Decreto leg. 25 gennaio 1992, n. 130)	Divisione II	180	
Riduzione frequenza dei campionamenti qualora la qualità acque sia superiore da quella risultante dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, decreto leg. n. 131/1992 (Art. 4, comma 4, lett. *d)*, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 131)	Divisione II	180	
Sospensione cautelare attività di molluschicoltura. (Art. 7, comma 3, Decreto leg. 27 gennaio 1992, n. 131)	Divisione II	180	
Chiusura impianti di molluschicoltura. (Art. 7, comma 3, Decreto leg. 27 gennaio 1992, n. 131)	Divisione II	90	

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA REALIZZAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Valutazione di impatto ambientale:			
Art. 6 legge n. 349/1986 e D.P.C.M. attuativi:			
Istruttoria	Comm.ne V.I.A.	75	Tempi previsti dalla legge
Predisposizione del provvedimento	Divisione I	15	
Valutazione di impatto ambientale centrali turbogas e T.E.			
Nomina esperti designati da altre amministrazioni	Divisione I	60	
Istruttoria	Comm.ne V.I.A.	120	Tempi previsti dalla legge
Inchiesta pubblica	Presidente inchiesta pubb.	90	Tempi previsti dalla legge
Acquisizione parere regione e predisposizione provv.	Divisione I	105	
Autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva:			
Art. 2 legge n. 349/1986 ed art. 1 legge n. 431/1985	Divisione I	60	Tempi previsti dalla legge
Annullamento autorizzazioni paesaggistiche:			
Art. 2 legge n. 349/1986 ed art. 1 legge n. 431/1985	Divisione I	60	Tempi previsti dalla legge
Sospensione lavori difformi:			
Art. 6, comma 6, legge n. 349/1986:			
Fase preparatoria	Divisione I	30	
Conclusione istruttoria e preparazione atti	Divisione I	90	
Ordinanze cautelari per la misura della salvaguardia dell'ambiente:			
Art. 8 legge n. 349/1986 ed art. 8 legge n. 59/1987	Divisione I	90	

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Procedimento istitutivo aree protette:			
Leggi n. 349/1986, n. 59/1987, n. 394/1991, n. 150/1992, n. 157/1992:			
Istruttoria a seguito istanza ed emanazione provvedimento relativo	Divisione I	30	Se limitata a richiesta dati
	Divisione I	90	Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie preliminari già avviate
	Divisione I	120	Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie da avviare *ex novo*
	Divisione I	120	Se di competenza di questa amministrazione
	Divisione I	180	Se provvedimento è di concerto il termine che si da all'altra amministrazione è di sessanta giorni
Provvedimento amministrativo legge n. 394/1991	Divisione I	120	Acquisizione risultanze istruttorie e parere segr. tecnica
		30	Emanazione provvedimento se di competenza solo Ministero dell'ambiente
		90	Se il provvedimento è concertato con altre amministrazioni

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Interventi e misure di salvaguardia relative a flora e fauna.			
Leggi n. 349/1986, n. 349/1991, n. 59/1987:			
Istruttoria a seguito istanza ed emanazione relativo provvedimento	Divisione II	30	Se limitata a richiesta dati in possesso della divisione
	Divisione II	90	Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie già avviate
	Divisione II	120	Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie da avviare *ex novo*
Designazione provvisoria	Divisione II	120	Se di competenza di questa amministrazione
	Divisione II	180	Se il provvedimento è di concerto, il termine che si dà all'altra amministrazione è di sessanta giorni
Provvedimento amministrativo (leggi numero 150/1992, n. 157/1992, n. 394/1991)	Divisione II	120	Acquisizione parere commissione fauna o commissione flora o commissione scientifica C.I.T E.S. per le rispettive competenze
		30	Emanazione provvedimento se di competenza solo del Ministero dell'ambiente
		120	Emanazione provvedimento se concertato con altra amministrazione
Ordinanze cautelari per la salvaguardia dell'ambiente (art. 8 legge n. 349/1986 art. 8 legge n. 59/1987)	Divisione II	90	

SERVIZIO C.O.C.

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Riconoscimento personalità di associazioni di protezione ambientale (art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349):			
a) Emissione parere C.N.A.	Funz. amm.vo 8° livello	90	
b) Predisposizione decreto		30	
Riconoscimento personalità (art. 12 codice civile):			
a) Istruttoria e relazione al Consiglio di Stato	1° Dirigente	60	
b) Emissione parere Consiglio di Stato.		90	
c) Emissione decreto		60	

SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Provvedimenti concernenti il personale - Reclutamento concorsi - Assunzioni e promozioni			
A) Concorsi pubblici per esami e di accesso alla dirigenza:			
1) Ricevimento ed istruttoria domande. Decreto esclusione candidati privi di requisiti, atti organizzativi e nomina commissione esaminatrice	Divisione IV	150	
2) Adempimenti commissione esaminatrice	Divisione IV	180	
3) Approvazione graduatoria chiamata in servizio dei vincitori	Divisione IV	100	
4) Istruttoria documenti e decreto di nomina dei vincitori	Divisione IV	80	
5) Decreto di decadenza della nomina	Divisione IV	90	
B) Reclutamento di personale fino alla quarta qualifica mediante prove selettive da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento	Divisione IV	540	
C) Assunzioni appartenenti a categorie protette.	Divisione IV	180	
Stato giuridico			
Nomina in ruolo	Divisione IV	140	
Riammissione in servizio	Divisione IV	270	
Applicazione art 4 - 9 legge 11 luglio 1992, n 312. . .	Divisione IV	160	
Cambio profilo professionale per inidoneità fisica	Divisione IV	180	
Aspettativa a vario titolo	Divisione IV	90	
Decadenza dall'impiego.	Divisione IV	120	
Dispense dal servizio	Divisione IV	210	
Congedi straordinari vari.	Divisione IV	90	
Assenza per maternità e paternità.	Divisione IV	90	
Cessazioni per dimissioni.	Divisione IV	60	
Cessazioni per collocamento a riposo (età domanda d'ufficio)	Divisione IV	120	
Cessazione per opzione ad altro ente od altra amministrazione	Divisione IV	90	
Comandi	Divisione IV	180	
Mobilità	Divisione IV	—	
Trattamento economico:			
Determinazione e liquidazione del trattamento economico.		60	
A) Equo indennizzo:			
1) Esame istanza e predisposizione atti per richiesta parere alla C.P.P.O.		90	
2) Dal ricevimento del parere favorevole al provvedimento conclusivo		60	
3) Dal ricevimento del parere sfavorevole del C.P.P.O. alla richiesta di parere del C.M.		60	
4) Dal ricevimento del parere del C.M del decreto conclusivo o di rigetto		60	
B) Rimborso spese di cura.		60	

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
Trattamento pensionistico:			
Riscatto durata legale studi universitari:			
a) comunicazione all'interessato del contributo di riscatto	Divisione IV	15	
b) dall'accettazione del dipendente al decreto dirigenziale di riscatto	Divisione IV	30	
Computo servizi pre-ruolo:			
a) richiesta all'INPS accertamento posizione assicurativa	Divisione IV	15	
b) dalla risposta INPS al decreto dirigenziale di computo	Divisione IV	30	
Ricongiunzione periodi assicurativi.	Divisione IV	210	
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa:			
a) invio all'INPS posizione per assicurativa dipendente nullaosta	Divisione IV	15	
b) dal nullaosta dell'INPS al decreto dirigenziale di liquidazione indennità «una tantum» e costituzione posizione assicurativa	Divisione IV	30	
Liquidazione trattamento di quiescenza ordinario: pensione provvisoria; pensione definitiva	Divisione IV	60	
Materia contrattuale:			
Affitto locali	Divisione I	210	
Lavori di manutenzione	Divisione I	95	
Acquisto di beni	Divisione I	175	
Manutenzione mezzi di trasporto	Divisione I	85	
Servizi.			
Nomina consegnatari per debito di custodia	Divisione I	30	
Richiesta di pareri del consiglio di amministrazione:			
Procedimenti che prevedono il parere del consiglio di amministrazione	Divisione IV	120	

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED INDUSTRIE A RISCHIO

Procedimento	Unità organizzativa	Termine (giorni)	Note
D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175:			
Per i rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali:			Il D.P.R. n. 175/1988 è in modifica al Senato (d.d.l. n. 500/1992)
Art. 18 - Istruttoria.		365	
Emanazione provvedimento finale		90	
D.P.R. n. 203/1988 - Inquinamento atmosferico:			
Autorizzazione in sostituzione della regione art. 7		30	Termine previsto dall'art. 7, comma 2, D.P.R. n. 203/1988
Art. 17 - Parere	Divisione I	90	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note alle premesse:

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni

non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamentte acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 9

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento,

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione»

— La legge n 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

94G0558

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 agosto 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° luglio 1994, a quella n. 6, di scadenza 1° gennaio 1997.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036674», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 30 dicembre 1993 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° gennaio 1994 - Roma, 3 gennaio 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 809130 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° gennaio 1994/1997 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 30 dicembre 1993 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036674», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 1° gennaio 1994/1997».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* LAGONA

94A5773

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 agosto 1994.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Socimi - Società costruzioni industriali Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Socimi è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il decreto del Ministro dell'industria in data 27 ottobre 1993 con il quale è approvato il programma predisposto dai commissari per la citata società;

Vista l'istanza dei commissari in data 22 aprile 1994 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno al fine di proseguire nell'esecuzione del programma approvato;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Socimi è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 24 giugno 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5775

DECRETO 26 agosto 1994.

Proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cavirivest, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Cavirivest è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stata disposta la proroga dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1994 ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista l'istanza del commissario in data 30 giugno 1994 volta ad ottenere una ulteriore proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1995 al fine di garantire la continuazione delle attività produttive nelle more della conclusione delle trattative in corso per la vendita dei complessi aziendali della S.p.a. Cavirivest;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cavirivest è disposta la proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 30 giugno 1995.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A5774

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano

Con il decreto di seguito elencato è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale

Decreto RU 20/1994 del 29 agosto 1994

Specialità medicinale «FOSFOLIP» nella confezione: 40 capsule n. A.I.C 025006014.

Titolare A.I.C: ISF S.p.a., ora Smithkline Beecham farmaceutici S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Motivo della revoca: insufficiente dimostrazione della validità e razionalità dei prodotti a base di fosforilcolina in relazione alle indicazioni terapeutiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5793

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Paglieri» di Fossano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 728/2.89.29/Sett. 1° datato 14 luglio 1994 del prefetto di Cuneo la scuola media statale «A. Paglieri» di Fossano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti M 250 composto da base, video colore, tastiera del valore di L. 1.785.000. Offerente: sig. Michele Rosano a nome e per conto dei genitori degli alunni della suddetta scuola media.

Con decreto prot. n. 729/2.89.29/Sett. 1° datato 18 luglio 1994 del prefetto di Cuneo la scuola media statale «A. Paglieri» di Fossano, sezione staccata di Genola è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un computer IBM Mod. 70;
un computer IBM Mod. 30281;
una stampante inchiostro Honeywell;
una stampante inchiostro Panasonic ITH-P.

Offerente: sig. Testa Piersergio a nome e per conto dei genitori degli alunni della sezione staccata di Genola.

Il suddetto materiale è usato e di modico valore.

94A5778

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Vicini» di Cesena ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 160/94/1-2 datato 14 maggio 1994 del prefetto di Forlì Cesena la scuola media statale «A. Vicini» di Cesena è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante Mannesmann MT 230/24 del valore di L. 950.000. Offerente: ditta «L'Asteroide» di Cesena.

94A5762

Autorizzazione alla scuola media statale di Lari ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 786/94 Sett. I datato 28 marzo 1994 del prefetto di Pisa la scuola media statale di Lari è stata autorizzata ad accettare le settoelencate donazioni:

due personal computer 2121-642;

tre personal computer 2121-241F;

una stampante 2380-001,

per un valore complessivo di L. 11.855.000. Offerente: Barilla per partecipazione al concorso «Alimentazione sana - natura amica».

94A5766

Autorizzazione alla scuola media statale «Carducci» di Reggiolo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 5583/2° Sett. datato 28 settembre 1993 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «Carducci» di Reggiolo è stata autorizzata ad accettare la donazione di programmi di computers da destinare ad uso didattico. Offerente: concessionario Olivetti sig. Ferrari Giovanni.

94A5767

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Fontanesi» di Reggio Emilia ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 588/2° Sett. datato 18 aprile 1994 del prefetto di Reggio Emilia la scuola media statale «A. Fontanesi» di Reggio Emilia è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

un radioregistratore + CD «RXDT 401» Panasonic;

una calcolatrice ad energia solare,

del valore complessivo di L. 499.000, da destinare ad uso didattico.

Offerente: consiglio della 2ª circoscrizione di Reggio Emilia.

94A5769

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Istituto Guglielmo Tagliacarne» per la promozione della cultura economica, in Roma.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994, la fondazione «Istituto Guglielmo Tagliacarne» per la promozione della cultura economica, con sede in Roma, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

94A5759

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 5 settembre 1994

Dollaro USA	1567,74
ECU	1925,18
Marco tedesco	1009,30
Franco francese	294,74
Lira sterlina	2427,96
Fiorino olandese	899,86
Franco belga	49,019
Peseta spagnola	12,138
Corona danese	255,54
Lira irlandese	2405,23
Dracma greca	6,641
Escudo portoghese	9,882
Dollaro canadese	1148,53
Yen giapponese	15,817
Franco svizzero	1200,41
Scellino austriaco	143,42
Corona norvegese	229,96
Corona svedese	204,22
Marco finlandese	310,26
Dollaro australiano	1158,09

94A5825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «La Primavera» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Isernia, costituita per rogito Gamberale in data 27 giugno 1985, rep. 30378, reg. soc. 1062, tribunale di Isernia, BUSC n. 275/212688,

società cooperativa edilizia «C.I.S.L. 4 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita per rogito Conti in data 23 maggio 1978, rep. 6993, reg. soc. 506, tribunale di Isernia, BUSC n. 175/159674;

società cooperativa edilizia «Il Tiglio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Isernia, costituita per rogito Gamberale in data 20 maggio 1981, rep. 21364, reg. soc. 670, tribunale di Isernia, BUSC n. 217/183700;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Elisa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campobasso, costituita per rogito Delli Veneri in data 23 marzo 1983, rep. 97088, reg. soc. 1413, tribunale di Campobasso, BUSC n. 814/198488;

società cooperativa edilizia «Colleniso - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito Di Prospero in data 31 marzo 1981, rep. 8263, reg. soc. 741, tribunale di Larino, BUSC n. 752/185807;

società cooperativa edilizia «Mare Blu - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Greco in data 26 ottobre 1983, rep. 9395, reg. soc. 950, tribunale di Larino, BUSC n. 850/206315;

società cooperativa edilizia «Il Veliero - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 13 novembre 1979, rep. 18708, reg. soc. 9111, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2893/174034;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia XXIX Aprile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito De Riso in data 4 settembre 1973, rep. 188, reg. soc. 6119, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2081/126638;

società cooperativa edilizia «Giulio Pastore - Società cooperativa a responsabilità limitata» (già «ACLI Achille Grandi Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 30 gennaio 1975, rep. 147613, reg. soc. 6938, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2521/140139;

società cooperativa edilizia «Ferula» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 11 febbraio 1974, rep. 115979, reg. soc. 6478, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2213/130390;

società cooperativa edilizia «Tanja - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Teseo Sirolli Mendaro in data 9 marzo 1974, rep. 81571, reg. soc. 6470, tribunale di Cagliari, BUSC n. 2212/130389;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "S'Oppinu" a responsabilità limitata», con sede in Neoneli (Oristano), costituita per rogito Russo in data 6 settembre 1984, rep. 321, reg. soc. 2675, tribunale di Oristano, BUSC n. 775/206664;

società cooperativa edilizia «S. Elia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Oristano, costituita per rogito Passino in data 17 novembre 1970, rep. 44281, reg. soc. 1248, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Sardigna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Paulilatino (Oristano), costituita per rogito Davino in data 20 settembre 1978, rep. 76101, reg. soc. 1837, tribunale di Oristano, BUSC n. 561/163858;

società cooperativa edilizia «Villaggio turistico Su Tilio Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 3 aprile 1974, rep. 20864, reg. soc. 693, tribunale di Nuoro, BUSC n. 736/132467;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Aprile a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 13 giugno 1980, rep. 6358, reg. soc. 3287, tribunale di Sassari, BUSC n. 1471/179454.

94A5779

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unità di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali sia di tipo orizzontale sia verticale nei confronti di nove unità lavorative su un organico di ventisette secondo il verbale di accordo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Padur Est, con sede in San Pietro al Natisone (Udine) e unità di San Pietro al Natisone (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da quaranta ore a venti ore medie settimanali sia di tipo orizzontale sia verticale nei confronti di nove unità lavorative su un organico di ventisette secondo il verbale di accordo allegato che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Comitato tecnico del 13 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unità di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Solomeo di Corciano (Perugia) e unità di Solomeo di Corciano (Perugia), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 5 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia, frazione Colombella (Perugia) e unità di Perugia, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 25 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 7 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 7 dicembre 1993 al 12 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 7 dicembre 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Trafomec, con sede in Tavernelle di Panicale (Perugia) e unità di Tavernelle di Panicale (Perugia), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A5777

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, in Sicignano degli Alburni, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 agosto 1994 tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Sicignano degli Alburni, con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 11 agosto 1994, ai sensi dell'art 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il prof. avv. Vincenzo Mezzacapo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A5783

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria, società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbicaro.

Il vice direttore generale della Banca d'Italia dott. Vincenzo Desario, con provvedimento del 18 agosto 1994, ha nominato il dottor Carlo Frezza commissario straordinario e l'avv. Luciano Gallotti, il dott. Alessandro Grange e il dott. Franco Pillitteri componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbicaro (Cosenza), in amministrazione straordinaria

94A5784

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla confezione e alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Panna» in contenitori di PET

Con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 7380 del 26 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, la Panna S p.a , con sede legale in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 68, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» in contenitori di PET, prodotti nel proprio stabilimento partendo da preforme e contraddistinti dalla lettera «S» posta nella parte inferiore della bottiglia.

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET Starlight prodotto dalla Aussapol S p.a., in S. Giorgio di Nogaro (Udine).

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna» in bottiglie prodotte nello stesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Scarperia a partire da preforme di PET «Starlight» prodotte dalla Radici IBP S.r.l., in Bergamo, contrassegnate dalla sigla «RAD» posta sulla imboccatura, fra filettatura e colletto.

La suddetta autorizzazione è stata concessa alla società richiedente per il periodo di dodici mesi, a partire dalla data di notifica della delibera della giunta regionale Toscana n. 7380 del 26 luglio 1994; a partire dalla data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Sorgente Panna» nei sopracitati contenitori, la società stessa dovrà presentare con frequenza quadrimestrale i certificati analitici indicati al punto 6) del deliberato della delibera sopracitata.

I risultati di tali rilevamenti analitici costituiranno elementi di giudizio per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione stessa.

94A5785

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle note al testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». (Testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1994).

La nota *(d)* all'art. 3 del decreto legislativo citato in epigrafe, riportata nel testo aggiornato di detto decreto, a pag. 10, seconda colonna, del sopraindicato supplemento ordinario, è sostituita dalla seguente.

«*(d)* Si trascrive il testo dell'art 166 del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19:

"Art. 166 *(Effetti della sospensione)*. — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa"».

94A5798

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 8 0 9 4 *

L. 1.300